

Schema contrasto alla violenza domestica nei giudizi civili e minorili

ASPETTI SOSTANZIALI

Distinguere:

- **AFFIDAMENTO CONDIVISO**: che attribuisce ad entrambi i genitori lo stesso potere decisionale quanto alle scelte relative ai figli, rappresenta il regime “legale” dell’affidamento della prole (salvo diverso provvedimento giudiziale) cfr. art. 316 c.c. norma generale; art. 337 ter c.c. in caso di separazione, divorzio, annullamento o nullità del matrimonio o cessazione del rapporto affettivo dei genitori (e quindi della loro convivenza) non coniugati.

- **AFFIDAMENTO ESCLUSIVO**: accertata l’incapacità genitoriale di un genitore, il giudice può attribuire all’altro genitore - ovviamente se dotato di idonee capacità genitoriali - il potere di compiere tutte le scelte, anche quelle di maggiore rilevanza, per il figlio. Cfr. art. 337 quater c.c. “Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”.

FREQUENTAZIONI:

Nella fisiologia, a seguito della cessazione del rapporto affettivo tra i genitori, e quindi della loro convivenza, il minore anche se convivente in via prevalente con un genitore dovrà frequentare regolarmente ed assiduamente l’altro.

Solo in caso di possibile pregiudizio per il minore, il giudice può adottare provvedimenti più o meno gradati per limitare queste frequentazioni (per esempio: previsione della presenza durante gli incontri tra il genitore e il minore di una persona di fiducia dell’altro genitore o di parenti; frequentazioni in luoghi pubblici; ovvero, nei casi più gravi, incontri alla presenza di operatore domiciliare del servizio sociale ovvero incontri in spazio neutro presso il servizio, fino a giungere alla possibilità di interrompere le frequentazioni del minore con il genitore pregiudizievole).

NEI CASI IN CUI SIA ACCERTATA LA VIOLENZA IN QUALUNQUE SUA FORMA DEVE PRESUMERSI UNA INIDONEITA’ GENITORIALE DEL GENITORE VIOLENTO, ANCHE SE LA VIOLENZA VENIVA INDIRIZZATA NEI CONFRONTI DELL’ALTRO GENITORE E NON DIRETTAMENTE DEI FIGLI, PERCHE’ LA VIOLENZA ESPONE LA PROLE ALLA VIOLENZA C.D. ASSISTITA CHE CREA SUL MINORE DANNI PSICOLOGICI ANALOGHI A QUELLI PROPRI DELLA C.D. VIOLENZA DIRETTA.

Riferimento normativo che puntualizza questo aspetto: “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, cd. **Convenzione di Istanbul**, ratificata dall’Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77, in particolare **art. 31** nel quale è previsto che “*al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione*”, e che devono essere adottate misure necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

PROFILI PROCESSUALI

Fino a pochi anni fa, si riteneva che il giudice civile o minorile dovesse rilevare esclusivamente le violenze agite dal genitore direttamente in danno del figlio. La violenza diretta nei confronti della madre dei minori veniva ritenuta non rilevante e la sua repressione veniva demandata al giudice penale, in una concezione della repressione della violenza a “compartimenti stagni”.

Nel tempo si è compreso che al giudice del conflitto familiare è demandato un compito fondamentale che impone di indagare su agiti di violenza anche nell'ambito dei procedimenti civili e minorili, e ciò al fine di evitare che la violenza agita nell'ambito della famiglia "convivente" possa riprodursi anche dopo la cessazione della relazione sentimentale tra i genitori: per esempio, nell'assunzione delle decisioni relative ai figli, dovendo presumersi che un genitore violento continuerà ad esercitare il potere di pressione sull'altro anche dopo la fine della relazione, condizionandone le scelte. Inoltre, il genitore violento potrebbe incutere timori anche nel figlio, che potrebbe non esprimere i suoi reali desideri nella paura delle reazioni del genitore violento.

Infine, deve essere constatato il "fallimento" della repressione della violenza domestica rimessa ai soli provvedimenti penali (indicare ragioni: sospensione condizionale, misure alternative alla detenzione, lontananza temporale della sentenza di condanna rispetto ai fatti etc.), al contrario qualora venisse sistematicamente adottato un provvedimento che "limiti" l'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore violento all'esito della prima udienza nel procedimento "separativo", le conseguenze sarebbero immediate e percepibili dalla collettività (anche il solo affidamento esclusivo viene conosciuto nel contesto scolastico e sociale del minore). Deve quindi registrarsi una maggior deterrenza, nel tempo, delle misure adottate nell'ambito dei procedimenti civili e minorili rispetto alla condanna penale. Il timore di vedersi attribuito nel corso e all'esito del giudizio civile o minorile la "patente di cattivo genitore" potrebbe indurre i genitori di indole violenta a reprimere gli agiti e stimolarlo a partecipare a percorsi di recupero.

Per questo la recente riforma del processo civile (d.lgs. n. 149/2022) ha previsto nell'ambito del procedimento dedicato ai giudizi di famiglia una specifica sezione per la trattazione dei giudizi "con allegazioni di violenza" (art. 473 bis.40 e segg.).

In presenza di allegazione di abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da un genitore nei confronti dell'altro o dei figli minori, prima di emettere ogni provvedimento relativo alla prole (affidamento, disciplina delle frequentazioni etc.), **il giudice deve:**

- acquisire gli atti degli eventuali procedimenti penali;
- compiere istruttoria per verificare la fondatezza o meno delle allegazioni con esercizio anche di poteri d'ufficio (convocazione di testimoni ed informatori);
- tutelare la vittima evitando incontri con il presunto aggressore (divieto di mediazione e di conciliazione tra le parti, al contrario sempre presente nei procedimenti in materia di famiglia; udienze TEASM; udienza con orari differenziati per la comparizione personale delle parti);
- compiere l'ascolto diretto del minore non delegandolo a servizi sociale;
- scegliere CTU dotati di idonea competenza specifica;
- all'esito dell'accertamento, qualora positivo, adottare ex art. 473 bis.46 i provvedimenti "più idonei a tutelare la vittima ed il minore" anche disponendo ordini di protezione (con allontanamento del violento dalla casa familiare e dai luoghi frequenti della vittima) disciplinando le modalità di frequentazione in modo da non compromettere le vittime;
- prevedere interventi del servizio sociale a sostegno della vittima anche per un suo reinserimento lavorativo e sociale.